

DECISIONE (UE) 2015/178 DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2015

relativa alla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato sanitario e fitosanitario, di sottocomitato doganale e di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle decisioni del sottocomitato sanitario e fitosanitario, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche in merito ai loro regolamenti interni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 3 della decisione n. 2014/492/UE del Consiglio ⁽²⁾ indica quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento del sottocomitato sanitario e fitosanitario («sottocomitato SPS»), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»).
- (3) A norma dell'articolo 191, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.
- (4) A norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo, il sottocomitato doganale deve adottare il proprio regolamento interno.
- (5) A norma dell'articolo 306, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato IG deve adottare il proprio regolamento interno.
- (6) È opportuno pertanto definire la posizione dell'Unione in merito ai regolamenti interni che tali sottocomitati devono adottare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato sanitario e fitosanitario istituito dall'articolo 191 dell'accordo per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione di tale sottocomitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

